

scs 1)

COMUNE DI LATINA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

UFFICIO SANITA'

CAPITOLATO TECNICO - PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURA DEI CANI PRESSO IL

CANILE COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato contiene le clausole contrattuali, le condizioni e le prescrizioni di ordine tecnico relative all'affidamento del servizio di custodia, mantenimento e cura presso il canile comunale dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale e regolarmente accalappiati dalla locale ASL.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio ha la durata di mesi 12 (dodici) continuativi dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

L'Associazione aggiudicataria, dovrà iniziare l'espletamento del servizio a far data dal 01/01/2016 a seguito di comunicazione scritta, trasmessa via PEC, del Servizio Politiche Sociali - Ufficio Sanità, anche nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 3 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

L'importo posto a base di gara è fissato in Euro 190.000,00, per l'intera durata dell'affidamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016, non gravato dall'IVA in quanto da erogare esclusivamente a titolo di rimborso spese per il servizio reso ai sensi dell'art.2, comma 2, della Legge n.266/91 e s.m.i.

Tale importo è stato calcolato in considerazione del fatto che l'attività di gestione in questione deve essere svolta da associazione di volontariato animalista, con esclusione di qualsiasi fine di lucro.

Con tale importo, da raggugliare in ragione del ribasso offerto in sede di gara dall'Associazione aggiudicataria, si intendono interamente compensati dal Comune tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente l'affidamento.

Trattandosi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno di sedi di altri lavori e/o servizi direttamente gestiti dall'Ente o appaltati a terzi, si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, che conseguentemente risulta pari a zero.

ART.4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammesse a partecipare alla procedura esclusivamente le Associazioni di Volontariato Animalista e per la Protezione degli Animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge n.266/1991 (legge-quadro sul volontariato) e siano iscritte nei Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato per la protezione degli animali.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Il presente affidamento riguarda la custodia, il mantenimento e la cura presso il canile municipale, dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale e regolarmente accalappiati dalla ASL locale.

L'aggiudicatario si obbliga a svolgere il servizio di gestione del canile, nel pieno rispetto e secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia (Legge n.281/91 – Legge Regionale n.34/97-D.G.R. Lazio n.43/2010), su mq. 6.000 dell'area di proprietà comunale (come evidenziata nella

piantina allegata) adibita a canile municipale, sita in Latina – Località Chiesuola, con le modalità di seguito riportate.

L'Associazione s'impegna, nella gestione del servizio affidato, a provvedere a:

- 1) fornire al Comune di Latina il resoconto sul numero iniziale di cani presenti nella struttura adibita a canile al momento della presa in carico del servizio di cui al presente affidamento;
- 2) indicare all'inizio dell'esecuzione del servizio il nominativo della persona abilitata a tenere i rapporti con l'Ufficio comunale competente;
- 3) depositare presso l'Ufficio comunale competente l'elenco di tutti gli operatori, volontari e non, adibiti alle attività rientranti nel servizio oggetto di affidamento, da tenere costantemente aggiornato;
- 4) accogliere, attraverso un servizio continuativo (diurno, notturno e festivo), i cani vaganti accalappiati sul territorio comunale da parte della locale AUSL, compatibilmente con la capienza della struttura come autorizzata dalla AUSL medesima;
- 5) collocare i cani in box e/o tettoie numerati e conformi per dimensioni e struttura alle prescrizioni della normativa vigente, tenendo conto, in particolare, dei parametri minimi fissati dal D.Lgs.n.116/1992 e dalla D.G.R. Regione Lazio n.866 del 18/12/2006, delle specifiche esigenze del cane e del tempo di permanenza dello stesso nel box;
- 6) collocare in appositi e separati box i cani morsicatori da tenere sotto osservazione;
- 7) approntare e delimitare un'apposita area esterna ai box adibita allo sgambamento dei cani;
- 8) dotarsi di un locale infermeria;
- 9) acquistare, preparare e somministrare il cibo ai cani ricoverati;
- 10) acquistare i detersivi e i disinfettanti necessari alla pulizia, alla disinfezione e al mantenimento dell'igiene dei cani, dei box e dell'intera struttura;
- 11) provvedere autonomamente alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne, nonché alla pulizia e alla depurazione della rete fognaria anche mediante convenzione con una Ditta specializzata;
- 12) assicurare la custodia dei cani ricoverati;
- 13) ~~provvedere ad assicurare un'area adeguata da adibire a canile sanitario, seguendo i requisiti imposti dalla vigente normativa;~~
- 14) provvedere a separare sia funzionalmente sia fisicamente l'area del canile sanitario da quella del canile rifugio;
- 15) consentire, in qualunque momento, l'assistenza sanitaria da parte dei veterinari della AUSL all'interno del canile sanitario;
- 16) provvedere ad individuare e nominare un Direttore sanitario, medico veterinario, che, per tutta la durata dell'affidamento, dovrà redigere il piano sanitario, da trasmettere all'AUSL per le necessarie valutazioni, assicurare visite periodiche ai cani ricoverati nel canile rifugio ed ogni altro adempimento previsto dalla D.G.R. Lazio n.43/2010, comprese le periodiche vaccinazioni, la somministrazione di antiparassitari interni ed esterni, con cadenza programmata, ed ogni altro intervento di profilassi e cura per la salute dei cani ricoverati nel canile rifugio, con relativo onere economico a carico dell'Associazione;
- 17) provvedere al trasferimento dei cani dal canile sanitario al canile rifugio;
- 18) provvedere allo smaltimento, secondo norma di legge, delle carcasse dei cani deceduti all'interno del canile dotandosi, a tal fine, anche di impianto frigorifero per la custodia temporanea dei cani deceduti;
- 19) assicurare l'apertura del canile al pubblico almeno 3 giorni a settimana, di cui 1 festivo o prefestivo, per la durata di almeno 4 ore ad apertura;
- 20) disporre di un numero adeguato di volontari ed operatori in relazione al numero degli animali ospitati nel canile comunale;
- 21) preparare i volontari e gli operatori alla corretta gestione degli animali anche tramite corsi di formazione;
- 22) redigere una relazione mensile contenente il rendiconto sul numero di cani presenti nel canile, con specificazione del numero di cani accolti, deceduti, affidati e/o adottati, restituiti al legittimo proprietario, da allegare alla richiesta mensile di rimborso;
- 23) provvedere a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura adibita a canile

comunale, assumendone il relativo onere economico.

L'associazione si impegna a provvedere, inoltre:

- a) in caso di recupero di cani vaganti già anagrafati, alla ricerca dei proprietari ed alla eventuale restituzione ai medesimi degli animali;
- b) alla promozione dell'affido e delle adozioni degli animali ospitati nel canile comunale;
- c) a cedere i cani gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di assistenza e ad altri Enti e Associazioni protezionistiche se, entro 60 giorni dal ritrovamento, l'animale, non anagrafato precedentemente al recupero, non dovesse essere reclamato;
- d) ad affidare i cani temporaneamente, con impegno alla restituzione al proprietario legittimo, se tale restituzione dovesse essere richiesta entro 60 giorni dal recupero;
- e) a consentire le adozioni, anche per gli animali che non hanno completato il percorso di stabilizzazione clinica e profilattica, previo parere del Direttore Sanitario;

L'Associazione, in caso di restituzione al legittimo proprietario, potrà richiedere allo stesso il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del cane durante il periodo di ricovero.

L'Associazione si impegna, altresì, a non prendere assolutamente iniziative volte alla soppressione dei cani, per la quale la competenza spetta esclusivamente al Direttore Sanitario, con metodo eutanascico.

In caso di restituzione di cani ai proprietari legittimi, di affidamenti temporanei, di adozioni o di decessi, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario della AUSL e alla Amministrazione comunale – Ufficio Sanità.

L'Associazione si impegna a sostenere eventuali progetti dell'amministrazione comunale rivolti alla sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alla corretta applicazione sul territorio della normativa a tutela degli animali da affezione.

ART.6 – COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA ASL

Al Servizio veterinario della ASL, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.34/97 e della D.G.R. Lazio n.43/2010, compete:

1. il controllo sanitario della struttura di ricovero;
2. le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nel canile sanitario
3. il servizio di accalappiamento dei cani vaganti o morsicatori e la relativa comunicazione all'Amministrazione Comunale – Ufficio Sanità;

Il Servizio Veterinario della ASL provvede inoltre:

- a) a microcippare e anagrafare i cani catturati ed a sottoporli a trattamento profilattico durante il ricovero presso il canile sanitario;
- b) a prestare assistenza sanitaria nelle cure di primo soccorso ai cani segnalati.

ART.7 – RESPONSABILITA' E GARANZIE

L'Associazione garantisce le prestazioni esplicitate nel presente capitolato attraverso l'attività prevalente e determinante dei suoi aderenti volontari e, al fine di garantire la continuità del servizio richiesto, anche attraverso eventuale personale dipendente o incaricato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e della normativa vigente in materia.

L'Associazione si obbliga all'osservanza delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e dei volontari nei luoghi di lavoro e, nello specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto della

normativa e di applicare le penali previste dal successivo articolo 10 nel caso venissero meno i principi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente articolo.

L'Associazione, in persona del Legale Rappresentante, si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, al personale volontario e/o dipendente/incaricato dell'Associazione, alle persone e alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'Associazione si impegna a stipulare con primaria Compagnia polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni. Nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Latina nella sua qualità di committente. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a Euro 1.500.000,00 unico R.C.T. e Euro 1.500.000,00 unico per R.C.O. e più precisamente:

R.C.T.	per sinistro	Euro 1.500.000,00
R.C.T.	per persona	Euro 1.500.000,00
R.C.T.	per danni a cose	Euro 1.500.000,00
R.C.O.	per sinistro	Euro 1.500.000,00
R.C.O.	per persone	Euro 1.500.000,00

L'Associazione si impegna a presentare al Comune di Latina, prima dell'inizio del servizio, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, a mettere in vigore e a non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto. L'operatività o meno delle suddette coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti in dipendenza dell'esecuzione del servizio, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle polizze.

L'Associazione in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati con omissione o negligenza di coloro che svolgono il servizio.

L'associazione dovrà predisporre apposite coperture assicurative per l'uso di automezzi propri.

L'Associazione si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali verso i propri eventuali dipendenti in base alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Associazione aggiudicataria in persona del legale rappresentante, è responsabile esclusiva dell'eventuale modificazione dello stato dei luoghi come risultante dal verbale di consegna del sito comprensivo degli immobili ivi ricadenti.

L'Associazione si obbliga a dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie, ai sensi di legge, all'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento.

ART.8 – CONTRATTO E GARANZIE

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'Associazione aggiudicataria deve addivenire, entro il termine fissato in apposita lettera di invito, alla stipulazione del formale contratto di affidamento del servizio mediante sottoscrizione della Determinazione dirigenziale di aggiudicazione, fornendo all'Amministrazione la documentazione necessaria, tra cui, in presenza di eventuale personale dipendente, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Associazione è tenuta, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva, nella misura e con le modalità previste nel disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, anche dopo la scadenza della durata dell'affidamento.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento da adottarsi, su richiesta dell'Associazione, previa verifica di regolarità del servizio e in assenza di controversia.

Le associazioni di volontariato animalista senza scopo di lucro, iscritte negli appositi Albi regionali, sono esonerate dalle spese di bollo e dall'imposta di registro ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 1, del D.Lgs.n.460/1997 e dell'art.8, comma 1, della Legge n.266/1991.

ART.9 - PAGAMENTO

L'importo relativo al rimborso delle spese per il servizio oggetto dell'affidamento verrà corrisposto, dopo la stipulazione formale del relativo contratto, mensilmente, in ragione di 1/12 della somma posta a base di gara, come ragguagliata in ragione del ribasso offerto in sede di gara dall'Associazione aggiudicataria.

L'Associazione aggiudicataria dovrà presentare la richiesta di rimborso, allegando i giustificativi delle spese sostenute per la gestione del servizio durante il mese di riferimento, fino alla concorrenza dell'importo mensile, determinato secondo quanto previsto al comma che precede.

Eventuali ritardi nel pagamento, dovuti a fatti imputabili all'aggiudicatario o ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al Comune di Latina, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'aggiudicatario e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.

L'Associazione aggiudicataria si obbliga a comunicare al Comune di Latina gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Associazione aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 anche nei confronti delle eventuali proprie controparti; a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Latina ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Latina della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, l'aggiudicatario inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE

Ove si verificano inadempimenti dell'Associazione aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, in relazione alla loro gravità, come segue:

- al primo riscontro: richiamo scritto;
- ai riscontri successivi, potrà ridurre l'importo mensile relativo al rimborso delle spese fino ad un massimo del 10% della rata mensile.

Nel caso di inadempimenti gravi ovvero ripetute l'Amministrazione si riserva la facoltà, previa notificazione scritta all'Associazione, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge.

Per grave inadempienza si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico degli animali ospitati causata da grave negligenza;
- mancata somministrazione quotidiana di acqua e/o di alimenti;
- grave danno causato all'immagine del Comune;

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Comune si rivarrà sulla cauzione di cui all'art.8, che l'Associazione dovrà immediatamente provvedere a reintegrare.

In ognuna delle ipotesi sopra previste l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART.11 – VIGILANZA

Il controllo della qualità del servizio è affidato al Servizio Veterinario della ASL il quale trasmetterà annualmente all'Amministrazione Comunale – Ufficio Sanità, una relazione attestante le attività svolte dall'Associazione aggiudicataria e dal Servizio Veterinario stesso (sterilizzazione, vaccinazioni, profilassi e controllo sanitario della struttura).

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il presente Capitolato non prevede la possibilità di cedere il contratto o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio a qualsiasi altro soggetto.

ART.13 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Latina.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la **Sig.ra Emanuela d'Antoni** Istruttore Direttivo Responsabile dell'Ufficio Sanità - viale Umberto I, n.43 - Palazzo della Cultura 1°piano - tel. 0773652652

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali
Ufficio Sanità
Dott.ssa Emanuela Pacifico

AREA DESTINATA PER LONTA
COMUNE DI LATINA IN CONVENZIONE mq. 6000

AREA DESTINATA DA
ASLDC AMICI DEL CANE
SU MQ 2.500 IN CONCORDATO

mq. 2.500
CONCORDATO

mq. 6000
CONVENZIONE

depuratore

segnatura
acquedotto

Collettore Acque Medie

PLANIMETRIA

